



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 49 del 30-10-2020

OGGETTO:REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 1 E 2
NOVEMBRE 2020.

PREMESSO che nei giorni 1 e 2 novembre ricorrono le festività, rispettivamente, di Ognissanti e la commemorazione dei defunti che determinano una presenza più consistente del solito di visitatori presso il cimitero comunale, in via Litto;

RILEVATO:

CHE il DPCM 24.10.2020 all'art. 1 lett. p) prescrive che l'accesso ai luoghi di culto avvenga con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

CHE il Presidente della Regione Campania nell'ordinanza n. 85 del 26.10.2020 ha espressamente dato mandato all'Unità di Crisi Regionale di valutare e proporre, entro il 28 ottobre 2020, di concerto con l'ANCI Campania, le determinazioni eventualmente necessarie in vista delle ricorrenze dei giorni 1 e 2 novembre 2020;

CHE con comunicato dell'Unità di Crisi Regionale n. 547 del 30.10.2020 sono state impartite le determinazioni necessarie da adottare per l'ipotesi in cui i sindaci decidano di tenere aperti i cimiteri;

ATTESO, pertanto, che allo stato della vigente normativa emessa dal legislatore nazionale e regionale, nessun espresso divieto è prescritto in ordine alla celebrazione della particolare ricorrenza se non l'adozione delle misure d'ordine generale (distanziamento sociale, uso della mascherina e divieto di assembramento) e particolare, queste ultime suggerite per l'ipotesi in cui i sindaci decidano di tenere aperti i siti cimiteriali ed il cui fine ultimo è sempre quello del contenimento del contagio da CoViD-19;

RILEVATO:

CHE è intenzione di questa Amministrazione Comunale consentire per i giorni 1 e 2 novembre c.a. l'accesso dei visitatori al citato luogo di culto sia pur con le dovute e necessarie cautele atte a contenere e prevenire comportamenti che possano favorire la diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2;

CHE per scongiurare qualsiasi forma di assembramento, di comune accordo con le autorità ecclesiastiche territoriali, si è deciso di annullare la consuete funzioni religiose commemorative all'interno del sito cimiteriale, funzioni che per contro potranno essere seguite dai fedeli presso le rispettive parrocchie, secondo gli orari programmati dai singoli parroci;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n.19 e relativa legge di conversione n. 35/2020;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n.33 e relativa legge di conversione n. 74/2020;

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n.83, e relativa legge di conversione n. 124/2020;

VISTO il DPCM del 24.10.2020 nonché i suoi allegati;

VISTI:

- l'art. 50, comma5, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

- l'art.50, comma 7, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

- l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e s.m.i. recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il decalogo dell'ANCI Campania relativamente alle misure da adottare da parte dei sindaci che intendano tenere aperti i cimiteri in occasione delle festività del giorno 1 e 2 novembre 2020;

ORDINA

per i giorni 1 e 2 novembre 2020:

A) L'apertura del civico cimitero dalle ore 7:00 alle ore 19:00 ;

B) La pedonalizzazione dell'area stradale esterna al cimitero comunale con attivazione di appropriato sistema di circolazione;

C) Al fine di attuare ogni misura utile di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da CoViD-19, si dispongono/prescrivono le seguenti misure organizzative:

- -attivazione, da parte del personale comunale addetto all'area cimiteriale, di accessi differenziati per l'ingresso e il deflusso dei visitatori,
- numero massimo di visitatori ammessi all'interno dell'area non superiore a 100. Fermo restando il citato parametro massimo di visitatori ammessi all'interno del sito, l'ingresso all'area verrà opportunamente dilazionato ad opera del personale addetto onde assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte, con ulteriore obbligo, in caso di attesa per l'accesso, di rispettare una distanza interpersonale non inferiore a mt. 1,50 ,
- periodo massimo di visita per ogni singolo visitatore non superiore a 30 minuti. L'inosservanza di tale prescrizione, il cui rispetto è rimesso in primo luogo alla sensibilità comportamentale di ogni singolo visitatore, se accertata dal personale in servizio presso il civico cimitero, al quale è conferito anche potere di controllo interno al sito pubblico, comporterà l'invito espresso ad uscire dall'area, misura questa che se non spontaneamente eseguita determinerà l'intervento dalla Polizia Locale con irrogazione di sanzione da € 25,00 ad € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs. 267/2000), secondo la procedura codificata nel regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali;

- predisposizione di appropriato presidio per l'igiene delle mani, con obbligo da parte della struttura comunale di assicurare e garantire adeguata fornitura gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.

È fatto obbligo, così come imposto dalla normativa vigente:

- di mantenere il distanziamento sociale rispetto ad altre persone o frequentatori del sito rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro;
- di osservare il divieto di assembramento. A tal fine si raccomanda di non affollarsi o raggrupparsi con altre persone che non siano dello stesso nucleo familiare convivente;
- di indossare la mascherina;
- di attenersi alle raccomandazioni o suggerimenti comportamentali intimati dal personale addetto al controllo e sorveglianza del sito.
- ogni singolo visitatore ha l'obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di poter accedere al sito. Detta operazione sarà posta in essere dal personale comunale addetto ai controlli e vigilanza;

È vietato l'accesso con autoveicoli, fatta salva la possibilità da parte dei soggetti portatori di handicap accertati, in possesso di regolare autorizzazione per l'accesso veicolare. In tale circostanza, i soggetti diversamente abili per accedere con veicolo all'area cimiteriale dovranno formulare esplicita richiesta al personale addetto al controllo che, valutato il diritto d'accesso, provvederà all'apertura del relativo varco carrabile.

Nell'ipotesi si dovesse registrare una straordinaria ed imprevedibile presenza di visitatori presso il sito di culto di cui trattasi, con induzione di concreto rischio di aggregazione ed affollamento, si conferisce agli organi di Polizia addetti ai controlli e vigilanza, sentito per le vie brevi questa Autorità sanitaria locale, la facoltà di sospendere e/o inibire in via temporanea o definitiva l'accesso al sito cimiteriale comunale con obbligo di allontanamento da parte delle persone. L'obbligo di allontanamento comprende anche le aree stradali esterne e contigue al sito.

Per l'attivazione della misura di cui alla lettera B),

DISPONE

le seguenti modifiche all'ordinario regime di circolazione vigente nelle aree stradali contigue e prossime al sito cimiteriale:

1. in via Litto, nel tratto che dall'intersezione L. Sturzo - Litto arriva fino all'ingresso della nuova area cimiteriale, è vietato il transito e la sosta veicolare dalle ore 7:00 alle 19:00 ,
2. in via Litto, nel tratto che dall'intersezione Litto - Spineto arriva fino all'ingresso della nuova area cimiteriale, limitatamente al lato destro di marcia (direzione sud-nord), è vietata la sosta veicolare dalle ore 7:00 alle ore 19,00 ,
3. in deroga alle prescrizioni di cui al punto 1, in ossequio alla normativa di favore dettata dal legislatore per le persone diversamente abili e con limitata capacità motoria, è consentito il transito dei veicoli al servizio di dette persone che potranno liberamente sostare nel parcheggio comunale esistente di fronte al cancello d'accesso del cimitero vecchio. La deroga al divieto di transito potrà applicarsi anche a quei veicoli al servizio di utenti che pur non essendo muniti di apposito contrassegno invalidi, da un preventivo controllo da parte del personale di Polizia Locale addetto ai servizi di viabilità, mostrino sensibile difficoltà di deambulazione,
4. di autorizzare, nelle aree assoggettate alle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2, il transito e la fermata dei veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto urbano.

A discrezione del personale di Polizia Stradale, impegnato nell'espletamento dei servizi di istituto in via Litto, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare accesso e deflusso pedonale all'area cimiteriale.

Avverte che le violazioni a quanto disposto nel presente atto comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. del Settore Polizia Locale Ag. Andrea Lasala.

La presente Ordinanza ha efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge 241/90 e ss.mm. ii. ed è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Sala Consilina e sul sito web istituzionale per opportuna pubblicità e affinché sia data ampia diffusione.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa a:

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - protocollo.prefsa.it;

Presidenza della Regione Campania - urp.regione.campania.it

Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina – tsa25096.it;

Comando Polizia Locale di Sala Consilina – polizialocale.it .

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica.

Sala Consilina, li 30-10-2020

Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Cavallone

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 30-10-2020

Il Responsabile
f.to ANDREA LASALA

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Sala Consilina, li 30-10-2020

Il Responsabile
ANDREA LASALA

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.**